

## Tribunale Ordinario di Latina

### I Sezione CIVILE

Il Tribunale, sciogliendo la riserva che precede, a seguito della concessione del termine sino al 29.11.2019 per note e sino al 13.12.2019 per repliche, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Pier Luigi De Cinti	Presidente
dott. ssa Paola Romana Lodolini	Giudice
dott. Roberto Galasso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 3167/2019 R.G., avente ad oggetto: **reclamo**, vertente

**tra**

**G.ENNE ARREDAMENTI S.R.L., c.f.:** elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c.

**- RECLAMANTE**

**E**

**DIL S.R.L.** dom.ta presso l'indirizzo p.e.c.  
[micheleonorato@ordineavvocatiroma.org](mailto:micheleonorato@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.  
**ONORATO MICHELE, c.f.:**

**- RECLAMATA**

\*\*\*\*\*

Il Tribunale, letti gli atti ed udito il relatore,

### OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato, in una col provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, la G. Enne Arredamenti s.r.l. proponeva reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza riservata del 2.5.2019, resa dal Tribunale di Latina e notificata, dall'odierna reclamata, Dil s.r.l., alla reclamante, contumace in prime cure, con la quale era stato disposto il sequestro di alcuni titoli cambiari (consegnati dalla reclamata, ricorrente in prima fase, Dil s.r.l., alla G. Enne, reclamante) in ragione della ritenuta sussistenza dell'inadempimento contrattuale contestato alla



stessa G. Enne, nonché della necessità di impedire che i titoli cambiari – da restituire in ipotesi di conferma nel giudizio di merito – fossero posti all'incasso dal contraente inadempiente.

Parte reclamante, in particolare, insisteva per la declaratoria di inammissibilità del sequestro giudiziario delle cambiali, sul presupposto che le stesse fossero state girate a terzi (e scontate, poi, presso la Banca di Credito Cooperativo) deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Sottolineava, in ogni caso, l'inammissibilità del sequestro su cambiali, le stesse incorporando meri diritti di credito non suscettibili della predetta misura cautelare.

Allegava, inoltre, l'insussistenza del *fumus boni iuris* e l'erronea valutazione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'impugnato provvedimento.

Deduceva, infine, l'insussistenza del *periculum*, la reclamante vantando una posizione economica florida e risultando, pertanto, capace di onorare il debito restitutorio in ipotesi di comprovata fondatezza della pretesa di controparte all'esito del giudizio di merito.

Si costituiva la Dil s.r.l., insistendo per il rigetto del reclamo.

Il reclamo non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, osservando, in via del tutto preliminare, come risulti ammissibile, in linea di principio, il sequestro giudiziario dei titoli di credito quando gli stessi risultino ancora nella materiale disponibilità del primo prenditore.

Va, innanzitutto, sottolineato come *per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, che sussista il pericolo, concreto ed attuale di sottrazione o alterazione del bene. Ai fini della valutazione dell'opportunità richiesta dall'art. 670 c.p.c. è necessario e sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso"* (Cass. civ. sez. III n. 9729/1993; Cass. civ. n. 854/1982; Tribunale di Milano, 1.7.1987; Tribunale di Roma 17.4.2001).

La valutazione del *periculum* rilevante ai fini della misura postula, *in nuce*, la risoluzione del diverso problema relativo al se il sequestro abbia la sola funzione di cautelare contro atti di disposizione materiale o anche giuridica.

La soluzione della problematica passa anche attraverso la lettura, estensiva o meno, che si intende offrire dell'art. 111 c.p.c. Laddove si dia una lettura estensiva della norma sopraccitata ed, in particolare del suo 4° co., la tutela contro gli atti di disposizione giuridica sarà assolta da tale disposizione. Se, per contro, si opta per un'interpretazione ristretta dell'art. 111 c.p.c. sarà il sequestro ad approntare una efficace tutela contro gli atti di disposizione giuridica, dovendosi distinguere tra beni mobili e immobili.

Tanto premesso, va dato atto dell'orientamento dottrinale secondo il quale nel caso di beni mobili il sequestro giudiziario mira ad eliminare il pregiudizio sia da atti di disposizione materiale che giuridica, mentre nell'ipotesi in cui si tratti di immobili la misura cautelerebbe solo contro atti materiali e non giuridici, atteso che, contro questi ultimi, si potrebbe ricorrere efficacemente all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali *ex artt. 2652, 2653 c.c.*

Orbene, la cambiale costituisce il titolo nel quale risulta consacrato un credito, quest'ultimo normalmente insuscettibile di sequestro, stante la sua fungibilità.

Va, però, sottolineato come il titolo cambiario risulti caratterizzato da un peculiare regime giuridico e, in particolare, dall'astrattezza causale che impedisce al soggetto che lo abbia emesso ed al quale sia chiesto l'adempimento da parte di terzi aventi causa dal primo prenditore, di opporre le eccezioni relative al rapporto originario, in ragione del quale il titolo è stato emesso.

In altri termini, sebbene l'oggetto del titolo sia rappresentato da un diritto di credito, la specifica disciplina cambiaria finisce per attribuire allo stesso un *quid pluris* e cioè un'utilità che va ad aggiungersi a quella normalmente derivante dall'obbligazione pecuniaria.

Il titolo, infatti, diviene uno strumento di pagamento che può essere girato per l'incasso o per il pagamento ad ulteriori soggetti, ad opera del primo prenditore.

Nell'ottica del sequestro giudiziario, dunque, la richiesta misura cautelare risulta funzionale ad inibire la circolazione del titolo, impedendo, così, al primo prenditore, di innescare una catena di



passaggi in grado di depurare (determinandone l'astrazione causale) il titolo da tutte le circostanze che potrebbero costituire oggetto di eccezione da parte dell'emittente, ingenerando, così, il rischio che quest'ultimo si trovi comunque costretto ad adempiere al terzo, pur in mancanza delle ragioni giustificative che ne hanno determinato l'emissione e la consegna al primo prenditore, a sua volta dante causa del terzo.

In una simile prospettiva, dunque, risulta ammissibile il ricorso al sequestro giudiziario, proprio al fine di determinare l'indisponibilità materiale e giuridica del titolo in capo al primo prenditore e, pertanto, l'impossibilità di consegna dello stesso ad ulteriori soggetti.

Tanto premesso, neppure può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte reclamante in merito all'indisponibilità materiale dei titoli al momento della proposizione del ricorso e, dunque, in ordine all'impossibilità di procedere in via cautelare, alla luce del disposto di cui all'art. 1994 c.c.

Ed infatti, anche in sede di reclamo, il primo prenditore non ha fornito prova certa e tranquillizzante di aver trasferito i titoli prima della proposizione del ricorso e dell'emissione dell'ordinanza cautelare.

In atti risultano unicamente distinte riferibili alla reclamante e relative all'incasso dei titoli, tutti comunque in scadenza (salvo quello del 15 aprile 2019) in data successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare.

Con riferimento, poi, al documento n. 20 allegato alle note autorizzate del 28.11.2019, quest'ultimo – relativo ad una presunta cessione del titolo ad altra società – risulta privo di data e di firma del cessionario ed è dunque irrilevante ai fini della prova dell'indisponibilità materiale del titolo in capo alla reclamante, resistente in prima fase.

Il doc. n. 20.1 del pari risulta privo di rilievo in quanto rappresentativo di un incasso operato da terzi, senza, però, alcun riferimento alla data in cui si è verificato il trasferimento del titolo (comunque in scadenza successiva all'emissione dell'ordinanza cautelare).

Ed invero, deve sottolinearsi come tutte le vicende dispositive successive alla presentazione del ricorso ed all'emissione dell'ordinanza cautelare, non possano comportare l'accoglimento del reclamo, non integrando circostanze sopravvenute indipendenti dalla volontà delle parti ed incidendo, al più, sull'eseguibilità del provvedimento di sequestro (da verificare in sede esecutiva).

Peraltro, come ha correttamente osservato il giudice di prime cure, la banca a cui sia girato il titolo per l'incasso, assume la funzione di mera mandataria del contraente diretto al quale i titoli sono stati rilasciati, il quale ne mantiene pertanto la titolarità, con conseguente inapplicabilità, anche in questo caso, della norma di cui all'art. 1994 c.c. (v. Tribunale di Mantova, 21.8.2008, edita in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Pertanto, è ben possibile procedere al sequestro della cambiale girata alla banca per l'incasso, restando sullo sfondo i profili recuperatori tra la banca ed il primo prenditore.

Nel merito, infine, la reclamante non ha fornito alcuna prova, neppure in via presuntiva, relativamente all'infondatezza dell'avversa eccezione di inadempimento, limitandosi, a sua volta, ad opporre l'altrui negligenza e ad invocare una clausola contrattuale (cfr. in particolare, art. 7 delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 1 allegato al ricorso in prime cure) di dubbia validità, in quanto – quantomeno in base ad una delibazione sommaria – effettivamente rientrante tra le clausole di esonero dalla responsabilità, ai sensi dell'art. 1229 c.c.

Peraltro, ai fini del sequestro, è sufficiente che vi sia controversia in ordine alla proprietà o al possesso che, nel caso di specie, avrebbe ad oggetto i titoli cambiari.

Orbene, la sussistenza di un contrasto in ordine all'individuazione della causa efficiente dello stallo contrattuale, integra proprio quella situazione di incertezza cui rinvia la norma di cui all'art. 670 c.c., nel sequestro, risultando assorbente il profilo dell'esigenza di custodia del bene, sino all'accertamento giurisdizionale della sua spettanza.

Il reclamo va, pertanto, respinto.

Ogni valutazione sulle spese va rinviata al merito.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, in composizione collegiale:

Respinge il reclamo;  
Spese al definitivo.

Così deciso, in Latina, nella camera di consiglio, in data 20.1.2020

Si comunichi.

Il Presidente  
dott. Pier Luigi De Cinti

Il giudice relatore ed estensore  
dott. Roberto Galasso

